


	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE</p> <p align="center">Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)</p> <p align="center">Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276</p> <p align="center">Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it</p> <p align="center">P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it</p>	
--	--	---

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

Visto il D.P.R. n. 275/99 recante “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione”

Vista la Legge 107/2015, cosiddetta “Buona scuola”

Visti gli obiettivi di istituto/regionali, dettati -per le scuole del I settore formativo- dal Direttore dell’USR del Veneto

Visti gli obiettivi nazionali, fissati -per le scuole del I settore formativo- dal SNV

Visto il D.I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”

Visti i CC.CC.NN.LL comparto scuola 2007 e 2016-18

Tenuto conto di RAV, PTOF e PdM dell’IC Noventa di Piave

Tenuto conto della precedente versione del “Regolamento d’Istituto”

CON DELIBERA n. 141/d del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **REGOLAMENTO** in materia di **ASSENZE** degli **ALUNNI** dell’IC NOVENTA di PIAVE

Art. 1 – Registrazione/giustificazione assenze

Le assenze degli alunni devono essere puntualmente annotate sul Registro Elettronico di classe dall’insegnante della prima ora di lezione. Tutte le assenze devono essere giustificate in forma scritta dai genitori, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito libretto personale sia per gli alunni della Scuola Primaria che per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Se, dopo l’assenza, l’alunno non presenta giustificazione entro 4 gg., il docente coordinatore di classe provvederà a contattare la famiglia.

Art. 2 – Eccesso/prolungamento di assenze

1. Qualora il team docente ritenga le assenze degli alunni non adeguatamente motivate, prolungate o numerose, ne darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che valuterà l’opportunità di convocare i genitori.
2. Limitatamente alla scuola secondaria, in ottemperanza ai disposti normativi contenuti nell’articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, nell’art. 14, comma 7, del Regolamento di Coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, dell’art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, prima di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, il **Consiglio di Classe deve verificare la validità dell’anno scolastico, per ratificare la quale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato**. Alla scuola secondaria “G. Mazzini” di Noventa di Piave il monte ore curricolare annuo è definito in **990 ore (nell’opzione con IRC o con Att. Alt.)** o in **957 ore (nell’opzione senza IRC e senza Att. Alt.)**: pertanto, affinché l’anno sia considerato valido, ciascuno studente deve aver assommato, al termine delle lezioni, presenze a scuola per almeno 742 ore, nell’opzione con IRC o per almeno 718 ore, nell’opzione senza IRC.

Art. 3 – Frequenza irregolare

Nell’evenienza di frequenze irregolari ed incremento non controllato del numero di assenze da parte degli alunni, il coordinatore di classe provvederà ad informare della situazione il Dirigente Scolastico che con comunicazione

ufficiale formalizzerà alle famiglie -invitandole nel contempo alla massima vigilanza al riguardo- l'esatta consistenza delle assenze accumulate dal/la figlio/a.

Art. 3 – Assenze per malattia

1. Per le assenze dovute a malattia che **SUPERANO I CINQUE GIORNI** (quindi i giorni di assenza devono essere almeno sei) è richiesto il certificato rilasciato dal medico curante.
2. Qualora un alunno sia affetto da una malattia infettiva i suoi familiari sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico affinché provveda, a sua volta, ad informare le autorità competenti.
3. In caso di bambini colpiti da malattia infettiva soggetta a denuncia obbligatoria (AIDS – Colera – Difterite – Dissenteria bacillare o salmonellosi – Febbri emorragiche virali – Tubercolosi – Epatiti virali - Febbre tifoide – Meningite – Morbillo – Parotite – Pertosse – Poliomielite – Rosolia – Scarlattina – Varicella – Scabbia – Tigna) o anche al solo sospetto di infezione, vige l'obbligo di comunicarlo per iscritto, tramite la Segreteria, al Direttore dei Servizi di Prevenzione dell'ASL di riferimento. La ripresa scolastica è subordinata alla presentazione del certificato medico.

Art. 3 – Assenze programmate

Per le "assenze programmate" dalla famiglia (es. vacanze, visita al paese d'origine, motivi familiari ...) di almeno sei giorni e **comunicare preventivamente** alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico: è sufficiente la comunicazione che i genitori presentano al Dirigente Scolastico alcuni giorni prima dell'assenza (DPR 20/10/98 n. 403).

Art. 4 – Obblighi delle famiglie

1. Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico. Si fa appello alla loro sensibilità e responsabilità affinché le assenze siano limitate alle situazioni strettamente necessarie: poiché l'interruzione dalla frequenza comporta disagi a carico del profitto degli alunni, deve essere limitata alle situazioni di reale necessità.
2. I famigliari degli alunni della Scuola dell'Infanzia che senza alcun preavviso, né motivata e documentata giustificazione abbiano sospeso la frequenza dalle lezioni per un periodo significativo saranno convocati dal dirigente scolastico; in mancanza di riscontri validi, anche in considerazione del consistente numero di bambini inseriti nelle liste d'attesa, gli alunni della scuola dell'infanzia dopo 30 giorni di assenza dalle attività didattiche saranno dimissionati dalla scuola e depennati dagli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza.

Art. 4 – Esonero per salute dalle attività motorie

Per gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di "Attività motorie e sportive" alla scuola primaria e di "Educazione fisica" alla scuola secondaria di I grado per un periodo superiore a 30 gg. dovranno presentare al Dirigente Scolastico, i genitori dovranno presentare domanda di esonero sottoscritta e corredata di **certificazione medica**, che -a seguito dell'emanazione della Legge n.2 del 19 marzo 2013 da parte della Regione Veneto ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa- **in tutti i casi** può essere rilasciata da un **medico di medicina generale o pediatra di libera scelta**.